



NOTA ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

L'INPS, con la circolare n. 109 del 27 maggio 2015, ha reso noti i nuovi livelli di reddito e gli importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare validi **dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016**, per le diverse tipologie di nucleo familiare.

Per determinare l'importo mensile dell'assegno eventualmente spettante, occorre consultare, tra le tabelle INPS, quella relativa alla situazione del proprio nucleo familiare.

In alternativa è possibile utilizzare la tabella excel disponibile come secondo allegato: è sufficiente indicare l'ammontare del reddito complessivo e il numero dei componenti il nucleo familiare per visualizzare l'importo dell'assegno per le diverse tipologie di nucleo.

Qui di seguito Vi proponiamo una nota esplicativa sull'argomento.

15 giugno 2015

L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione a sostegno delle famiglie a carico dell'INPS, dipendente dalle caratteristiche del nucleo familiare, dal numero dei componenti, e dal reddito.

I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE

Compongono il nucleo familiare:

- il richiedente,
- il coniuge non legalmente separato,
- i figli aventi un'età inferiore ai 18 anni,
- i figli di età compresa tra 18 e 21 anni, purché studenti o apprendisti, nel caso di nuclei numerosi (in cui siano presenti almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni),
- i figli maggiorenni inabili nella impossibilità di dedicarsi ad un lavoro,
- i nipoti, di età inferiore ai 18 anni, in stato di bisogno, mantenuti da uno dei nonni,
- i fratelli, le sorelle e i nipoti (figli di fratelli e sorelle) minori di età o maggiorenni inabili, privi di pensione ai superstiti, se orfani di entrambi i genitori.

IL REDDITO

Il diritto all'assegno è subordinato al reddito complessivo del nucleo familiare che non deve superare i limiti annui indicati dalla legge. I limiti di reddito familiare hanno valore dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo e sono rivalutati ogni anno.

Ai fini del diritto all'assegno, si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all'Irpef e dei redditi di qualsiasi natura, compresi - se superiori a € 1.032,91 - quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte.

I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali.

Ai fini del calcolo del reddito familiare non devono essere considerate alcune voci tra cui i trattamenti di fine rapporto o loro anticipazioni, e lo stesso assegno per il nucleo familiare.

Il reddito del nucleo familiare deve derivare, per almeno il 70%, da lavoro dipendente o da prestazione derivante da lavoro dipendente (pensione, indennità di disoccupazione, indennità di maternità, indennità di malattia, ecc.).

Le tabelle relative all'assegno pubblicate dall'INPS e qui di seguito elencate, consentono di stabilire il diritto alla prestazione e il suo ammontare in base alle caratteristiche del nucleo, al numero dei componenti, e al reddito:

Tabella 11	Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili
Tabella 12	Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili
Tabella 13	Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili
Tabella 14	Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con entrambi i genitori senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile
Tabella 15	Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore, in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile
Tabella 16	Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore, in cui sia presente almeno un componente inabile
Tabella 19	Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Tabella 20/A	Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile
Tabella 20/B	Nuclei familiari in cui il richiedente sia celibe o nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a, senza figli in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile
Tabella 21/A	Nuclei familiari senza figli in cui non siano presenti componenti inabili
Tabella 21/B	Nuclei familiari senza figli in cui il richiedente sia celibe o nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a, con almeno un fratello, sorella o nipote non inabile
Tabella 21/C	Nuclei familiari senza figli, in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile
Tabella 21/D	Nuclei familiari senza figli in cui il richiedente sia celibe o nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a e inabile, con almeno un fratello, sorella o nipote non inabile

L'assegno viene erogato per 12 mensilità. È esente da trattenute previdenziali e fiscali.

Per il personale a Part Time, l'assegno spetta nella misura intera se la prestazione lavorativa settimanale è di durata non inferiore alle 24 ore. Ai lavoratori Part Time che lavorano meno di 24 ore settimanali spetta un assegno giornaliero solo per le giornate in cui vi sia stata effettiva prestazione lavorativa.

LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata **al proprio datore di lavoro** utilizzando il **modulo INPS ANF/DIP**, allegando lo **stato di famiglia o autocertificazione sostitutiva**, a partire dal mese di luglio di ogni anno, con **riferimento ai redditi dell'anno precedente**.

Tutte le modifiche che possono comportare una variazione della misura dell'assegno o la perdita dell'intera prestazione devono essere segnalate al datore di lavoro, utilizzando lo stesso modulo INPS ANF/DIP. Le variazioni possono riguardare i componenti il nucleo (per esempio, la nascita di un figlio), oppure le situazioni che richiedono l'applicazione di una nuova tabella (l'insorgere dell'inabilità, il cambiamento dello stato civile, ecc.).

L'assegno viene erogato direttamente dall'Azienda al lavoratore che dimostra di averne diritto. In alcuni casi, però, il datore di lavoro è tenuto a pagare solo se il lavoratore è stato preventivamente autorizzato dall'INPS.

Occorre l'autorizzazione dell'INPS in caso di richiesta per:

- figli di genitori legalmente separati o divorziati o del coniuge già divorziato;
- figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori;
- figli ed equiparati per i quali non sia stata sottoscritta la prevista dichiarazione del coniuge del richiedente;
- fratelli, sorelle e nipoti;
- familiari maggiorenni inabili per i quali non sia già documentata l'invalidità al 100%;
- familiari minorenni inabili per i quali non sia già documentata l'incapacità a svolgere i compiti e le funzioni dell'età;
- familiari residenti all'estero;
- i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni studenti o apprendisti, nel caso di nuclei numerosi (in cui siano presenti almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni).

La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata per via telematica attraverso i seguenti canali

Internet:	accedendo al sito dell'INPS (sono necessari codice fiscale e PIN "dispositivo" rilasciato dall'INPS.). Il percorso da seguire è il seguente: www.inps.it > SERVIZI ONLINE > SERVIZI PER IL CITTADINO > INVIO DOMANDE DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO > ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE > AUTORIZZAZIONI ANF
Patronati:	tra cui il Patronato INCA CGIL
Contact Center Multicanale:	attraverso il numero verde 803164

È possibile richiedere il pagamento dell'assegno anche per periodi arretrati, nei limiti della prescrizione ordinaria di 5 anni dalla data di presentazione della domanda, compilando un modulo ANF/DIP per ciascun anno.

L'assegno viene erogato in busta paga. Si può richiederne il pagamento direttamente in favore del coniuge che non ha un rapporto di lavoro o non è titolare di pensione. In tal caso, va compilato anche l'apposito quadro del modulo INPS con indicazione delle relative modalità di pagamento al coniuge.